



**“Consiglio regionale della Campania”**

XI LEGISLATURA

---

**PROPOSTA DI LEGGE**

**N. REGISTRO GENERALE 207 del 25/01/2022**

---

**Disposizioni in materia di Interventi Assistiti con gli Animali**

---

*Firmato da: Massimiliano Manfredi*



On. Massimiliano Manfredi – Consigliere della Regione Campania

*Gruppo Consiliare “Partito Democratico”*

Napoli, 21 gennaio 2022

Prot. N. 02/2022/M del 21/01/2022

**Al Presidente del  
Consiglio Regionale della Campania**

**Alla Direzione Generale  
Attività legislativa  
SEDE**

**Oggetto:** Proposta di legge “**Disposizioni in materia di Interventi Assistiti con gli Animali**”.

Si trasmette, per il seguito di competenza, la proposta di legge in oggetto, unitamente alla relazione illustrativa, alla relazione tecnico-finanziaria e all’AIR, sottoscritta dai Consiglieri:

Massimiliano Manfredi  
Carmela Fiola



On. Massimiliano Manfredi – Consigliere della Regione Campania

*Gruppo Consiliare “Partito Democratico”*

Proposta di Legge recante: **“Disposizioni in materia di Interventi Assistiti con gli Animali”**

### **Art. 1 (Finalità)**

1. La Regione Campania recepisce l’Accordo sancito in data 23 maggio 2015 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti dagli animali (IAA) di seguito indicati come “Accordo” e “Linee Guida”.
2. La Regione Campania recepisce, altresì, la nota esplicativa trasmessa dal Ministero della Salute a tutte le regioni e province autonome in data 25 maggio 2016 con protocollo 0012894 e successiva rettifica del 26 maggio 2016 protocollo 0013013, relativa alle indicazioni di dettaglio rispetto ai contenuti del capitolo 9.4 delle Linee guida nazionali per gli interventi assistiti dagli animali, di cui al comma 1.
3. La Regione Campania, altresì, con la presente legge, intende promuovere la diffusione degli “IAA” nel rispetto dell’Accordo di cui al comma 1 e disciplinare tutti gli IAA distinguendo quelli svolti in ambito sanitario, le TAA, l’applicazione dell’ippoterapia e gli IAA con i cani, da tutti gli altri che si svolgono negli altri contesti. Gli IAA sono un elemento di sostegno per un pieno e sano sviluppo delle capacità del singolo individuo e della comunità, con particolare riguardo alle persone portatrici di handicap o comunque disagiate dal punto di vista delle relazioni e della riabilitazione fisica e psichica.

### **Art. 2 (Definizioni, campo di applicazione ed esclusioni)**

1. Ai fini della presente Legge si intende per:
  - a) Interventi assistiti dagli animali (IAA): interventi con valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa. Essi comprendono tre ambiti di intervento: Terapie Assistite dagli Animali (TAA), Educazione Assistita dagli Animali (EAA) e Attività Assistita dagli Animali (AAA).
  - b) Terapia Assistita dagli Animali (TAA): intervento terapeutico e riabilitativo rivolto a persone con patologie fisiche, neuromotorie, cognitive, psichiatriche e psicologiche, inquadrato tra le prestazioni sanitarie. L’intervento è personalizzato sul paziente o sui gruppi e richiede apposita prescrizione medica. La riabilitazione equestre è una TAA che prevede il coinvolgimento del cavallo. Le terapie assistite dagli animali sono interventi che hanno obiettivi terapeutici specifici e in cui un animale,



On. Massimiliano Manfredi – Consigliere della Regione Campania

*Gruppo Consiliare “Partito Democratico”*

che risponde a determinati requisiti, è parte integrante del *setting* la cui relazione viene «somministrata» al fine di coadiuvare il raggiungimento dell'obiettivo terapeutico. Le terapie assistite presentano una maggiore complessità procedurale e, come tutti i trattamenti terapeutici, si basano su una diagnosi e su di un obiettivo prescritto da un terapeuta;

c) Educazione Assistita dagli Animali (EAA): intervento di tipo educativo con finalità specifiche riguardanti la sfera educativa, cognitiva e dell'apprendimento, che ha il fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse, le potenzialità di crescita e progettualità individuale, di relazione e inclusione sociale delle persone. L'intervento può essere anche di gruppo e, quando finalizzato all'educazione sanitaria, può essere annoverato tra le attività in ambito sanitario.

d) Attività Assistita dagli Animali (AAA): progetto di tipo ludico, ricreativo e di socializzazione finalizzato a migliorare la qualità della vita dei soggetti interessati e la corretta interazione uomo animale. Può svolgersi in contesti sanitari e ospedalieri rientrando negli IAA in ambito sanitario.

e) CRIUV (Centro di Riferimento regionale per l'Igiene Urbana Veterinaria): organismo regionale di affiancamento ai servizi veterinari delle AA.SS.LL. per le attività di Igiene Urbana Veterinaria.

2. Sono escluse dal campo di applicazione della presente legge le attività sportivo-agonistiche con animali.

### **Art. 3 (Animali coinvolti negli IAA)**

1. Possono essere ammessi a programmi di TAA e negli IAA in ambito sanitario solo animali appartenenti a specie domestiche che si sono co-evolute socialmente con l'uomo, escludendo tutte quelle specie nelle quali, a livello etologico, ciò non è avvenuto o la cui co-evoluzione sia troppo recente. Pertanto, nelle TAA e negli IAA in ambito sanitario sono proponibili soltanto soggetti con requisiti di idoneità sanitaria e comportamentale certificate, appartenenti alle specie cane (*Canis lupus familiaris*), cavallo (*Equus caballus*) ed asino (*Equus asinus*). Nei programmi di IAA non in ambito sanitario possono essere coinvolte specie capaci di instaurare relazioni sociali con l'uomo quali, oltre quelle menzionate, anche gatto e coniglio.

2. Il coinvolgimento di animali diversi di quelli al comma 1 deve essere sottoposto a preventiva autorizzazione da parte della Commissione di cui all'articolo 7, sentito il Ministero della Salute, dietro presentazione, per il tramite della stessa Commissione, di un progetto che ne individui la specie, ne descriva la motivazione e la metodologia d'impiego.

3. Tutti gli animali coinvolti in IAA devono superare una valutazione da parte del Medico Veterinario competente dell'ASL di cui all'art. 4, che ne attesti l'attitudine e l'idoneità.



On. Massimiliano Manfredi – Consigliere della Regione Campania

*Gruppo Consiliare “Partito Democratico”*

4. Il cane, in particolare, è scelto da un Medico Veterinario comportamentalista esperto in IAA afferente a una struttura pubblica, secondo test accreditati che ne evidenzino le capacità di relazione.

5. Gli animali coinvolti in programmi di IAA devono essere sottoposti, in relazione alle diverse progettualità, a un monitoraggio sanitario a cura del Medico Veterinario competente dell'ASL che ne attesti l'idoneità in funzione delle caratteristiche e delle esigenze di specie.

6. Il mantenimento e la gestione degli animali coinvolti negli IAA devono rispondere alle norme vigenti in materia di polizia veterinaria, salute e benessere degli animali e agli obblighi di registrazione e identificazione nelle corrispondenti anagrafi nazionali. Il proprietario e il detentore a qualsiasi titolo dell'animale, hanno l'obbligo di rispettare le disposizioni del presente comma.

7. Il Sindaco può autorizzare, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di detenzione di grandi animali domestici, il possesso nel centro abitato di animali individuati per il coinvolgimento in programmi di IAA secondo i criteri del precedente punto 3, purché siano rispettate le norme sanitarie e di igiene pubblica in materia.

8. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di Associazioni e privati, escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per fini alimentari.

**Art. 4 (Équipe multidisciplinare di lavoro)**

1. Nei progetti di IAA è garantita la presenza di una équipe multidisciplinare in conformità alle Linee Guida Nazionali.

2. Per le TAA e gli IAA in ambito sanitario è raccomandabile il coinvolgimento delle sole figure professionali abilitate in ambito sanitario. Per le TAA e gli IAA in ambito sanitario è consigliato che il conduttore dell'animale sia il Medico Veterinario in possesso del titolo post laurea di cui all'articolo 5, comma 2.

3. Nei progetti di ippoterapia è garantita la presenza di un ippoterapista individuato nell'ambito degli operatori socio-sanitari nell'area della riabilitazione.

**Art. 5 (Formazione)**



On. Massimiliano Manfredi – Consigliere della Regione Campania

*Gruppo Consiliare “Partito Democratico”*

1. Gli organismi privati che erogano servizi di formazione per le figure professionali e gli operatori che svolgono l'attività in ambito di IAA secondo le Linee Guida Nazionali, sono accreditati dalla Regione Campania.

2. L'elenco degli organismi accreditati che erogano formazione è reso pubblico.

3. Per le TAA e gli IAA in ambito sanitario i Professionisti sanitari operanti nell'équipe multidisciplinare devono essere in possesso di un diploma universitario e di un titolo post laurea che ne attesti la formazione interdisciplinare di esperto in IAA.

#### **Art. 6 (Strutture e Figure Professionali)**

1. Gli IAA possono essere erogati presso Centri specializzati e strutture pubbliche o private che, oltre ad essere in regola con tutte le norme amministrative, edilizie e sanitarie vigenti, rispondano a requisiti gestionali e strutturali correlati alla tipologia di intervento ed alla specie animale impegnata (residenziale o non residenziale). I requisiti gestionali e strutturali sono quelli descritti dalle Linee Guida Nazionali.

2. I Centri specializzati e le strutture pubbliche o private che intendono erogare TAA o IAA in ambito sanitario devono essere registrati presso l'Area di Sanità Pubblica Veterinaria dell'A.S.L. territorialmente competente e inserite in un elenco regionale mediante la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da trasmettere allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente.

Il medesimo procedimento di registrazione si applica altresì alle strutture pubbliche o private che erogano in modo continuativo e non occasionale progetti di EAA e AAA.

3. Le figure professionali, gli Operatori che erogano IAA presso strutture non registrate (ad esempio presso il domicilio del paziente o presso istituti scolastici) e quelli che non operano stabilmente all'interno di un Centro specializzato o di una struttura riconosciuta, devono registrarsi presso l'Area di Sanità Pubblica Veterinaria della A.S.L. territorialmente competente

4. L'elenco delle strutture registrate, delle figure professionali e degli Operatori di cui al precedente punto 2 è reso pubblico e trasmesso al Centro di Riferenza Nazionale per gli IAA.



On. Massimiliano Manfredi – Consigliere della Regione Campania

*Gruppo Consiliare “Partito Democratico”*

5. Le strutture registrate e i responsabili di progetti che erogano TAA e gli IAA in ambito sanitario, EAA ed AAA trasmettono l'elenco dei progetti attivati nell'anno entro il 31 dicembre alla Regione e al Centro di Referenza Nazionale per gli IAA.

### **Art. 7 (Commissioni Regionali)**

1. La Giunta Regionale istituisce con deliberazione, presso l'Assessorato regionale competente in materia di tutela della salute, una Commissione per gli IAA con funzioni consultive in merito allo svolgimento dei progetti di terapia e attività assistite.

La Commissione è composta da:

- a) un rappresentante dell'assessorato competente in materia di tutela della salute e sanità pubblica con funzioni di coordinamento;
- b) un rappresentante dell'assessorato competente in materia di politiche sociali;
- d) uno Psicologo/Psicoterapeuta con formazione in IAA certificata;
- d) un Medico Veterinario con formazione nelle Scienze Comportamentali applicate esperto in IAA;
- e) un Docente universitario di Sanità Pubblica Veterinaria con esperienza in IAA;
- f) un Docente universitario di Sanità Pubblica con esperienza in IAA;
- g) un Terapista della riabilitazione con esperienza in IAA.

Per le TAA e IAA in ambito sanitario la commissione deve essere integrata da:

- f) un Medico Veterinario Zooterapeuta esperto in TAA;
- g) un Medico specialista o uno Psicoterapeuta in base al progetto da valutare.

Per le EAA e le AAA da:

- h) un Dirigente scolastico.

2. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.



On. Massimiliano Manfredi – Consigliere della Regione Campania

*Gruppo Consiliare “Partito Democratico”*

**Art. 8 (Norme di attuazione)**

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente Legge, sentita la Commissione conciliare competente, adotta apposito regolamento che, in conformità alle Linee Guida Nazionali, individua in particolare:

- a) I requisiti dei soggetti, persone fisiche o giuridiche che possono esercitare le attività di TAA, IAA in ambito sanitario, AAA ed EAA in tutti gli altri contesti;
- b) I requisiti strutturali e organizzativi delle strutture di cui al comma 1 dell’articolo 6 e le modalità operative per lo svolgimento di TAA, IAA in ambito sanitario, AAA ed EAA in tutti gli altri contesti;
- c) Le procedure per la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori di TAA, IAA in ambito sanitario, AAA ed EAA;
- d) I criteri e le modalità di formazione ed educazione delle specie animali ammesse ai programmi di TAA, IAA in ambito sanitario, AAA ed EAA.

2. Individua inoltre le disposizioni attuative concernenti:

- a) L’elenco regionale degli enti accreditati e riconosciuti per la formazione;
- b) L’elenco regionale dei centri specializzati e delle strutture non specializzate;
- c) L’elenco delle figure professionali e degli operatori registrati presso le AA.SS.LL.;
- d) Le indicazioni più dettagliate in merito all’educazione, al coinvolgimento dei cani nei progetti di IAA e IAA in ambito sanitario e degli equidi nella riabilitazione equestre, qualora necessario.

3. La Giunta Regionale, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalità di nomina, nonché la durata in carica, dei componenti della Commissione.

**Art. 9 (Clausola di neutralità finanziaria)**

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 10 (Norme transitorie e finali)**





On. Massimiliano Manfredi – Consigliere della Regione Campania

*Gruppo Consiliare “Partito Democratico”*

1. Le strutture che già operano nell’ambito degli IAA alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi ai requisiti previsti, in conformità alle Linee guida nazionali, dal regolamento di cui all’articolo 8, entro ventiquattro mesi dalla sua emanazione.

2. Le figure professionali e gli operatori che, al momento dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 8, sono già in possesso di attestato di formazione a corsi o che già operano nell’ambito

degli IAA, entro ventiquattro mesi devono acquisire una specifica idoneità sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento regionale di cui all’articolo 8, in conformità alle Linee guida nazionali.

**Art. 11 ( Sanzioni)**

1. Per le violazioni in materia di anagrafe, trasporto e tutela del benessere degli animali impiegati nei programmi di IAA, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, fatta salva l’applicazione di sanzioni penali in concorso di eventuali reati.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Gli animali domestici svolgono un importante ruolo di mediatori nei processi terapeutico-riabilitativi ed educativi. La presenza di un animale permette in molti casi di consolidare un rapporto emotivo con il paziente attraverso la relazione interspecifica che si realizza ed è in grado di stimolare la partecipazione attiva del paziente. È ormai dimostrato che la Terapia assistita dagli animali appartiene alle terapie non farmacologiche, affiancando e integrando le terapie tradizionali. In Italia la *pet therapy* è stata invero riconosciuta come cura ufficiale dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2003.

La locuzione «interventi assistiti con gli animali» è generale e include sia le Terapie Assistite dagli Animali (TAA), sia le Attività Assistite dagli Animali (AAA), sia l’Educazione Assistita dagli Animali (EAA).

Occorre tuttavia distinguere gli ambiti entro cui si svolgono questi interventi, poiché l’ambito sanitario implica un potenziale di rischio maggiore sia per l’utente fruitore, sia per l’animale coinvolto.

Le Attività Assistite dagli Animali sono interventi di tipo ricreativo che hanno l’obiettivo di migliorare la qualità della vita di coloro che ne usufruiscono, senza perseguire un obiettivo terapeutico.



On. Massimiliano Manfredi – Consigliere della Regione Campania

*Gruppo Consiliare “Partito Democratico”*

Le Terapie Assistite dagli Animali sono interventi che invece hanno obiettivi terapeutici specifici. In esse, l'animale che risponde a determinati requisiti è parte integrante del *setting* in cui la relazione viene «somministrata», al fine di coadiuvare il raggiungimento dell'obiettivo terapeutico. Le Terapie Assistite, inoltre, rispetto alle Attività, presentano una maggiore complessità se non altro procedurale e, come tutti i trattamenti terapeutici, sono su una diagnosi e su un obiettivo prescritto da un terapeuta.

L'Educazione Assistita dagli Animali consiste in attività per cui il coinvolgimento di un animale facilita l'apprendimento pedagogico, quindi può avere luogo sia in ambito sanitario che didattico.

Gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), coinvolgendo soprattutto utenti appartenenti a categorie più deboli quali malati, bambini, anziani, persone con disabilità, in disagio o marginalità sociale, devono essere improntati a rigorosi criteri scientifici e necessitano di una regolamentazione specifica volta a tutelare sia il paziente/utente che gli animali.

Obiettivo principale della proposta di legge è quello di standardizzare i protocolli e regolare il processo terapeutico, riabilitativo ed educativo con animali domestici, distinguendo quelli che si realizzano nell'ambito sanitario dagli altri che si svolgono negli altri contesti.

La presente proposta di legge recepisce i principi fissati nella Carta di Modena 2002 “Carta dei valori e dei principi sulla *Pet relationship*” definendo e promuovendo la Terapia Assistita dagli Animali (TAA), l'Educazione Assistita dagli Animali (EAA) e l'Attività Assistita dagli animali (AAA). Essa recepisce altresì gli accordi stabiliti dalla Conferenza Stato – Regioni e definiti nelle “Linee guida nazionali sugli interventi assistiti con gli animali (IAA)” ed in linea con le disposizioni della Deliberazione N. 593 del 12 maggio 2006 – Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Accordo tra Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet therapy* - Recepimento e linee guida applicative, i principi approvati nella risoluzione della Commissione Parlamentare XII (Affari Sociali) del 14/10/2020 7-00045 Sarli e 7-00372 Siani: Iniziative volte al riordino della *pet therapy*.

L'articolo 1 definisce le finalità della proposta di legge, che includono l'obiettivo di promuovere la diffusione degli “IAA” e disciplinare l'applicazione degli IAA in ambito sanitario e negli altri ambiti, dell'ippoterapia e della TAA con i cani.

L'articolo 2 pone le definizioni relative alla legge, chiarendo la valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa degli IAA. Esso contempla le definizioni di TAA, EAA ed AAA e gli ambiti di esercizio tra i quali è necessario distinguere in quanto rappresentano un diverso fattore di rischio. Il testo dell'articolo chiarisce inoltre che sono escluse dal campo di applicazione della legge le attività sportivo agonistiche con gli animali.

Nell'articolo 3 sono individuate le specie animali che possono essere coinvolte in programmi di IAA distinguendo gli ambiti e gli scopi del coinvolgimento. Possono essere ammessi a programmi di TAA ed IAA in ambito sanitario solo animali appartenenti a specie domestiche che si sono co-evolute socialmente con l'uomo. Sono invece escluse le specie per cui a livello etologico ciò non è avvenuto, ovvero quelle la cui co-evoluzione è troppo recente. L'articolo definisce poi le procedure



On. Massimiliano Manfredi – Consigliere della Regione Campania

*Gruppo Consiliare “Partito Democratico”*

autorizzative per l'utilizzo di specie diverse da quelle ivi indicate. Viene definita la modalità di individuazione dei soggetti animali da coinvolgere nel programma, con particolare riguardo al cane, e l'obbligo del monitoraggio sanitario degli animali coinvolti nei programmi, nel rispetto delle norme di polizia veterinaria, salute e benessere degli animali e identificazione anagrafica. Viene altresì prevista la possibilità che i Sindaci accordino deroghe alla detenzione di specie animali da reddito in ambito urbano, al solo fine del loro coinvolgimento in programmi di IAA, nel rispetto delle norme igieniche e sanitarie vigenti.

L'articolo 4, dopo una riflessione condotta nella cornice delle Linee guida nazionali e sulla base delle evidenze scientifiche che qualificano le TAA e gli IAA in ambito sanitario come terapie non farmacologiche, distingue quello sanitario dagli altri contesti. Per questi interventi, esso prevede invero come raccomandabile il coinvolgimento delle sole figure professionali in ambito sanitario, altresì consigliando che il conduttore dell'animale sia il Medico Veterinario in possesso del titolo

post laurea di cui all'articolo 5, comma 2, e garantendo, per i progetti di ippoterapia, la presenza di un ippoterapista.

Nell'articolo 5 è definito l'obbligo di accreditamento presso la Regione Campania degli organismi privati che erogano formazione e degli operatori coinvolti in progetti di IAA. Viene inoltre definito il livello formativo dei professionisti sanitari coinvolti in programmi di TAA e di IAA in ambito sanitario.

All'articolo 6 sono indicate le strutture che possono erogare gli IAA ed è sancito l'obbligo del possesso dei requisiti gestionali e strutturali previsti dalla Linee Guida Nazionali, vale a dire le caratteristiche organizzative della struttura e le caratteristiche dei locali in cui sono eseguiti gli IAA in funzione della tipologia di intervento da eseguire e della specie animale coinvolta nel progetto. È indicata la modalità di registrazione delle strutture erogatrici di IAA presso le AA.SS.LL. di competenza, che avviene secondo le previsioni normative regionali in materia, tramite SCIA da trasmettere agli SUAP. Nel medesimo articolo sono definite le modalità di registrazione presso le AA.SS.LL. anche delle figure professionali, sanitarie e non, e degli Operatori che erogano IAA.

Viene sancito l'obbligo dell'istituzione di un elenco pubblico delle strutture registrate, delle figure professionali e degli operatori, con trasmissione al centro di riferimento nazionale per gli IAA. È attivato un flusso informativo dei progetti di TAA, AAA ed EAA mediante i quali le strutture registrate ed i responsabili dei progetti, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmettono i dati alla Regione ed al Centro di Riferimento Nazionale degli IAA.

L'articolo 7 prevede l'istituzione di una Commissione Regionale per gli IAA e individua le categorie professionali dei suoi componenti. L'istituzione avviene con deliberazione presso l'Assessorato Regionale competente in materia di Tutela della Salute. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.

L'articolo 8 disciplina le norme di attuazione della legge.

Nell'articolo 9 è stabilito che dall'applicazione della legge non derivano nuovi oneri a carico del bilancio della Regione.



On. Massimiliano Manfredi – Consigliere della Regione Campania

*Gruppo Consiliare “Partito Democratico”*

L’articolo 10 stabilisce il termine di ventiquattro mesi per l’adeguamento delle strutture che già operano nell’ambito degli IAA alla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo stesso termine temporale è fissato per l’acquisizione di una specifica idoneità da parte delle figure professionali e degli operatori già in possesso di attestati di formazione e/o già operanti in IAA al momento dell’emanazione della legge. I criteri per il rilascio dell’attestato di idoneità sono stabiliti, in conformità alle Linee guida nazionali, in un regolamento regionale previsto all’articolo 8.

Nell’articolo 11 sono richiamate le norme vigenti sanzionatorie in materia di anagrafe animale, di trasporto e tutela del benessere animale. È fatta salva l’applicazione del codice penale in presenza di eventuali reati.

## **RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

Si attesta che il progetto di legge non comporta nuove o maggiori spese (ovvero minori entrate) a carico del bilancio regionale, trattandosi di disposizioni di tipo regolamentare.

Gli adempimenti e le attività previste sono realizzati con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili dalla normativa vigente.



On. Massimiliano Manfredi – Consigliere della Regione Campania

*Gruppo Consiliare “Partito Democratico”*